

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Sezione 9 Allegati</b>	<b>3</b>
Aggiunta di allegati .....	3
Modifica di allegati .....	3
Evitare l'incastro di allegati .....	5
<b>Indice</b>	<b>6</b>

# 1 Sezione 9 Allegati

## 1.1 Aggiunta di allegati

297 Qualora a un atto normativo esistente siano aggiunti uno o più allegati (cfr. n. marg. 65–69), la relativa formula dispositiva, posta sotto un'apposita cifra romana inserita nell'articolato dell'atto modificatore, recita:

II  
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato ... secondo la versione qui annessa.

oppure

II  
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati ... secondo la versione qui annessa.

Se si aggiungono uno o più allegati a un atto contenente un unico allegato, nella versione consolidata dell'atto pubblicata nella RS il CPU attribuisce automaticamente il numero 1 all'allegato esistente; non è quindi necessario disporlo espressamente nell'atto modificatore.

## 1.2 Modifica di allegati

298\* Le modifiche degli *allegati* (cfr. n. marg. 65–69) figurano:

- sotto una cifra romana separata dell'atto modificatore, se *occupano complessivamente meno di una pagina*;
- in un allegato all'atto modificatore, se *occupano complessivamente più di una pagina*.

Nel secondo caso l'indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:

- in caso di *revisione totale* degli allegati:

L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.

Gli allegati ... sono sostituiti dalla versione qui annessa.

- in caso di *revisione parziale* degli allegati:

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

Gli allegati ... sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell'allegato figura in un annesso all'atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell'allegato, vale a dire l'indicazione in alto

a destra «Allegato ...» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell'articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

<p>II Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa. ...</p> <hr/> <p><b>Elenco dei Paesi</b></p> <p><i>Australia, n. 5</i></p> <p>5. Enti di certificazione: ...</p>	<p><i>Allegato 4</i> (art. 4)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

→ [\\*RU 2011 2369](#)

Qualora uno degli elementi del titolo dell'allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell'allegato.

Esempi:

<p><b>Dati del FAI-PIS</b></p> <p><i>Titolo</i></p> <p><b>Dati del MEDIS FA</b> ...</p>	<p><i>Allegato 5a</i> (art. 10a)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

→ [RU 2018 641](#)

<p><b>Dati del PISA</b></p> <p><i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»</i></p> <p>(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)</p> <p><i>Titolo 1.3, n. 25a</i> 25a. <i>Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i> ...</p>	<p><i>Allegato 1a</i> (art. 4)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

→ [\\*RU 2018 641](#)

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

### 1.3 Evitare l'incastro di allegati

300\* Per non pregiudicare l'intelligibilità delle modifiche occorre evitare di riunire in un unico atto normativo le modifiche di allegati di più atti normativi. In simili casi è preferibile *adottare simultaneamente più atti modificatori* distinti.

Se tuttavia, a titolo eccezionale, si intende integrare tutte le modifiche in un unico atto normativo, occorre assicurarsi che ogni allegato possa essere attribuito in modo univoco al rispettivo atto principale. I modelli da applicare sono i seguenti:

- per modifiche contenute nel titolo «Modifica di altri atti normativi», [RU 2019 2633](#);
- per modifiche nell'ambito di un atto mantello, [RU 2019 1257](#) e [1615](#).

Cfr. anche la regola generale di cui al n. marg. 69.

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

# Indice

## - 2 -

297 3

298 3

## - 3 -

300 5

## - A -

aggiunta di allegati 3

allegato(i) di un atto normativo 3

appendici 5

atti modificatori 3, 5

## - C -

cifre romane 3

corsivo 3

## - M -

modifica 3, 5

modifiche degli allegati 3

## - S -

struttura formale 3, 5